



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

VISTO le disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle correttive, integrative e di attuazione;

VISTA la legge 8/7/1986 n. 349 nonché il decreto legislativo 30/7/1999, n. 300 e la Legge 17/7/2006 concernenti l'istituzione del *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* (MATTM);

VISTO il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", nonché del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e ss. mm. e ii. recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;

VISTI il D.Lgs. n. 90 del 12 maggio 2016 recante il "*Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e il D. Lgs. n. 93 del 12 maggio 2016 recante "*Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 2016 che disciplina il "*Sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato*";

VISTO D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*";

- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2019, n. 282, recante “*Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2020 e il triennio 2020-2022*”, come modificato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2020, n. 12;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” (GU Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 - Suppl. Ordinario n. 45);
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022*” (GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 46);
- VISTO** il DPCM 19 giugno 2019 n. 97, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, come modificato dal DPCM 6 novembre 2019, n. 138, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge del 21 settembre 2019 n. 104, che individua come strutture di primo livello e, quindi, come Centri di Responsabilità, due Dipartimenti (DiPENT e DiTEI), a cui va ad aggiungersi l'Ufficio di Gabinetto;
- VISTO** il DM n. 363 del 24 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti al visto n. 1/118 del 13/01/2020, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare*”, rettificato con DM n. 54 del 6/03/2020, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1381 del 9/04/2020;
- CONSIDERATO** che il suddetto Dipartimento DiTEI è articolato in quattro direzioni generali:
- a) *Direzione generale per l'economia circolare (ECi);*
 - b) *Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (CLEA);*
 - c) *Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);*
 - d) *Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA);*
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2019, registrato presso la Corte dei Conti, Reg. 1, fg. 236, in data 21 gennaio 2019, con il quale al Dott. Giuseppe Lo Presti è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di

Direttore Generale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97.

VISTO il D.M. del 17 marzo 2020, n. 0000067, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020 - n. 1397, di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020;

VISTO il DD prot. DiTEI REGISTRO DECRETI n. 74 del 23 aprile 2020 contenente la direttiva dipartimentale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al numero 134 in data 27/04/2020, acquisito agli atti con prot. n. 29403 del 27 aprile 2020 e il successivo DD prot. DiTEI REGISTRO DECRETI n. 120 del 29 maggio 2020 di modifica dell'allegato prospetto A degli obiettivi annuali revisionato (nella parte relativa alla scheda della Direzione generale RiA), che annulla e sostituisce a tutti gli effetti l'analogo prospetto allegato alla direttiva dipartimentale prot. n. 74 del 23 aprile 2020;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e in particolare l'art. 3, comma 8, che prevede clausole contrattuali obbligatorie per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", di seguito anche "INVITALIA", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

CONSIDERATO che in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità

pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

CONSIDERATO che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 1999, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, ha definito i contenuti minimi degli atti convenzionali con INVITALIA;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge finanziaria 2007"), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

CONSIDERATO che il 27 marzo 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

CONSIDERATO che la stessa direttiva 27 marzo 2007 indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);

CONSIDERATO che l'art. 19 comma 5 della legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o

interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

CONSIDERATO che l'articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e ss.mm.ii.";

CONSIDERATO che l'articolo 10, co. 14-bis, del citato Decreto-Legge 31 agosto 2013 n. 101, prevede che INVITALIA possa assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;

CONSIDERATO che l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

CONSIDERATO che con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

CONSIDERATO che l'articolo 5 del citato Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 38, comma 1, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

CONSIDERATO che INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

CONSIDERATO che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, così come modificato e integrato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

CONSIDERATO che secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per il Risanamento Ambientale si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con

indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;

CONSIDERATO che l'ANAC con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione e la lett. J del medesimo art. 1, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il Ministero ha valutato positivamente la congruità economica dell'offerta di Invitalia, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e considerato che il ricorso ad Invitalia risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;

CONSIDERATO che la nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 0145146, con cui INVITALIA ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che il riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2019, con cui la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, tramite propria nota prot. n. 0328196, del 19 novembre 2019, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,57%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* e in particolare, l'articolo 56 recante *“Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto”*;

CONSIDERATO che il predetto articolo 56, comma 7, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di un fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 17,572 milioni di euro per il triennio 2016 – 2018 (di cui 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 settembre 2016 n. 246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 276 del 25 novembre 2016;

TENUTO CONTO che il suddetto Decreto disciplina le modalità di funzionamento del Fondo ed i criteri di assegnazione in conto capitale a beneficio delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 486/STA del 13 dicembre 2019 che prevede il bando per il finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, in conformità a quanto disposto dal citato Decreto Ministeriale n. 276 del 25 novembre 2016, con riferimento all'annualità 2018;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 26398 del 21/12/2019 con il quale è stata impegnata la somma di € 5.258.267,70, a valere sulla Missione 18, Programma 12, Azione 4, UDV 1.5, Capitolo 7518 – PG 1 *“Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica dei beni contaminati da amianto”*, a favore delle Amministrazioni che saranno ritenute aggiudicatarie agli esiti del suddetto Bando;

CONSIDERATO che tra il personale di ruolo del Ministero dell'Ambiente mancano le professionalità necessarie a garantire il corretto ed efficace svolgimento delle attività tecnico/specialistiche richieste per l'espletamento del suddetto Bando;

VISTA la nota prot. MATTM-29753 del 28 aprile 2020, con la quale la Direzione Generale ha richiesto a Invitalia un'offerta tecnico-economica per l'assistenza tecnica specialistica finalizzata a garantire la gestione delle domande presentate ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico, contaminati da amianto, mediante la manutenzione evolutiva ed adeguativa del portale e della piattaforma web, già utilizzata dalle PA, per la registrazione e la presentazione delle domande, e l'attivazione di un canale di assistenza tecnica che supporti le PA nella fase di presentazione delle domande;

VISTA la nota, acquisita agli atti prot. n. MATTM - 33618 del 11.05.2020, con la quale Invitalia ha trasmesso l'Offerta tecnico-economica richiesta *“attività di assistenza tecnica specialistica per il supporto alla gestione delle domande presentate ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto”* per un periodo temporale di 18 mesi;

VISTA la nota prot. 0041108 del 03/06/2020, con la quale la Direzione Generale ha richiesto ad Invitalia, ad integrazione dell'Offerta tecnico-economica trasmessa con la nota di cui alla premessa precedente, la seguente documentazione: Cronoprogramma delle linee attività, Stima dettagliata dei costi per ciascuna linea di attività e Disciplinare di rendicontazione dei costi;

- VISTA** la nota di riscontro di Invitalia, acquisita agli atti prot. 0042836 del 9 giugno 2020, con la quale è stata trasmessa, ad integrazione dell’Offerta tecnico-economica per *“attività di assistenza tecnica specialistica per il supporto alla gestione delle domande presentate ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto”*, la documentazione richiesta dalla Direzione Generale con nota di cui alla premessa precedente;
- RITENUTA** congrua e coerente l’Offerta tecnico-economica presentata da Invitalia con nota acquisita agli atti prot. n. MATTM - 0042836 del 9 giugno 2020;
- CONSIDERATO** che con nota prot. MATTM-43034 del 09/06/2020, dando seguito alle indicazioni della nota UDCM del 7 maggio 2020, n 7830, è stato comunicato all’Ufficio del Capo di Gabinetto che è in corso di formalizzazione apposita Convenzione con Invitalia S.p.A. per il *supporto tecnico e specialistico alla gestione delle domande presentate ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto*, di competenza della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale;
- VISTA** la Convenzione prot. MATTM_RiA Reg.Accordi e Contatti 0000001 del 09-07-2020 stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per il Risanamento Ambientale ed Invitalia S.p.A., avente ad oggetto attività di *“supporto tecnico e specialistico alla gestione delle domande presentate ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto”*;
- VISTO** il D.D. Dec. 0000077 del 09/07/2020 di approvazione e di impegno della spesa della Convenzione sottoscritta, in pari data, tra la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale ed Invitalia S.p.A.;
- VISTA** la nota prot. 55565 del 16/07/2020 con la quale si è ritenuto necessario, per opportuni approfondimenti, procedere al ritiro del predetto Decreto Direttoriale Dec. 0000077 del 09/07/2020;
- CONSIDERATO** che con nota prot. 56828 del 21/07/2020 la Direzione Generale RiA ha comunicato ad Invitalia S.p.A. che è stato modificato l’art. 5 (Risorse e modalità di pagamento), comma 2, della Convenzione sottoscritta il 9 luglio 2020 (prot.MATTM_RiA Reg.Accordi e Contatti 0000001 del 09-07-2020), e che pertanto il capitolo di bilancio su

cui imputare la spesa sarà il Capitolo 7509 *“Somme finalizzate al finanziamento anche in via anticipata di interventi urgenti di perimetrazione e messa in sicurezza, bonifica, disinquinamento e ripristino ambientale”* PG 1 *“Disinquinamento e ripristino ambientale”* anziché il capitolo 7518;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. 56828 del 21/07/2020 la Direzione Generale RiA ha trasmesso ad Invitalia S.p.A. la Convenzione modificata, come indicato nel punto precedente, che sostituisce integralmente la precedente sottoscritta in data 9 luglio 2020, per la nuova sottoscrizione da parte del Rappresentante legale della medesima Società;

VISTA la Convenzione prot. MATTM_RiA 0057818 del 24-07-2020, che sostituisce integralmente la precedente sottoscritta in data 9 luglio 2020, stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per il Risanamento Ambientale ed Invitalia S.p.A., avente ad oggetto attività di *“supporto tecnico e specialistico alla gestione delle domande presentate ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da amianto”*,

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di Invitalia S.p.A. che attesta la regolarità dei versamenti dovuti a INPS e INAIL, previsto dall’art. 6 del Regolamento attuativo;

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della sopracitata Convenzione stipulata in data 24/07/2020 e conseguentemente all’impegno dell’importo pari ad € 123.175,51 (euro centoventitremilacentosettantacinque/51), oltre I.V.A. al 22% pari ad € 27.098,61 (euro ventisettemilanovantotto/61) per un totale di € 150.274,12 (euro centocinquantamiladuecentosettantaquattro/12);

CONSIDERATO che è stato predisposto, sul pertinente capitolo di spesa elencato nel dispositivo del presente decreto, il Piano finanziario dei pagamenti – Cronoprogramma, ai sensi dell’articolo 6, commi 10,11, e 12 del D.L. 95/2012 convertito dalla legge n.135/2012 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE) prevede l’assunzione degli impegni di spesa con imputazione sugli esercizi nei quali sarà esigibile il pagamento e tenuto conto che la scrivente Direzione procederà semestralmente al pagamento delle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato (la Convenzione

avrà una durata di 18 mesi), l'impegno di spesa sarà imputato negli esercizi 2021 e 2022 nel seguente modo:

- **nell' anno 2021** sarà esigibile l'importo pari ad € **91.834,18** (n. 5 mesi di attività relative al 2020 che saranno rendicontate nel 2021 e n. 6 mesi di attività relative al 2021 rendicontate nel medesimo anno di riferimento);
- **nell'anno 2022** sarà esigibile l'importo pari a € **58.439,94** (n. 7 mesi di attività relative al 2022 che saranno rendicontate nel medesimo anno di riferimento);

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi previsti dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. avente ad oggetto Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si provvede alla pubblicazione dei dati relativi al pagamento nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito del MATTM;

DECRETA

Art. 1

Approvazione

Per le finalità di cui alle premesse è approvata e resa esecutiva la Convenzione prot. MATTM_RiA prot. 0057818 del 24-07-2020 stipulata in pari data tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare –Direzione Generale per il Risanamento Ambientale ed Invitalia S.p.A. (C.F. e partita IVA n. 05678721001), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, CAP 00187, avente ad oggetto *"Supporto tecnico e specialistico relativo alla gestione delle domande presentate ai fini della concessione di finanziamenti per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici o ad uso pubblico contaminati da "amianto"*", per un importo complessivo pari a € **150.274,12 (euro centocinquantamiladuecentosettantaquattro/12)** IVA al 22% inclusa, per la durata di 18 mesi.

Articolo 2

Impegno

Per l'esecuzione delle attività della Convenzione di cui al precedente articolo 1 è autorizzato l'impegno dell'importo pari a € **150.274,12 (euro centocinquantamiladuecentosettantaquattro/12)** a valere **sul capitolo 7509 PG 1** *"Somme finalizzate al finanziamento anche in via anticipata di interventi urgenti di perimetrazione e messa*

in sicurezza, bonifica, disinquinamento e ripristino ambientale” PG 1 “Disinquinamento e ripristino ambientale” - Centro di responsabilità n. 13 - Programma 19 “Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche” - Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022.

La somma complessiva è imputata contabilmente ai seguenti esercizi finanziari:

- **anno 2020** per un importo pari a **€ 0,00 (euro zero)**;
- **anno 2021** per un importo pari a **€ 91.834,18 (euro novantunomilaottocentotrentaquattro/18)**;
- **anno 2022** per un importo pari a **€ 58.439,94 (euro cinquantottomilaquattrocentotrentanove/94)**.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)